



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 39

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 DEL 17-04-2020

Ufficio: LLPP (LAVORI PUBBLICI)

**Oggetto: MISURE INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO**

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", abrogato e vigente per il solo art. 3, comma 6 bis e art. 4;

Vista la dichiarazione della Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 3 comma 2 che dispone: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1";

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19" che all'art. 1 dispone che "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute

di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 che introduce all'art. 1 misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; all'art. 2 misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali; all'art. 3 misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; all'art. 4 disposizioni in materia di ingresso in Italia; all'art. 5 disposizioni per il transito e soggiorni di breve durata in Italia; all'art. 6 disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; all'art. 7 disposizioni per l'esecuzione e il monitoraggio delle misure; all'art. 8 disposizioni finali;

Visto l'art. 8 (disposizioni finali) che recita come le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producano il loro effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dato atto che il medesimo art. 8 del DPCM 10 aprile 2020, dispone che dalla data del 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

Ritenuto che le emanate misure, non sono in contrasto con quelle statali né eccedono i limiti di oggetto di cui al succitato art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, stante che hanno lo scopo di rendere effettive, con riguardo alle peculiarità del territorio del Comune di CAMPOSAMPIERO le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020 finalizzate ad evitare spostamenti e assembramenti con lo scopo di tutelare il bene della salute pubblica, intesa quale "salute della generalità dei cittadini" (vedi Consiglio di Stato decreto n 1553 del 30 marzo 2020), messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche, in nome di un valore di primaria e generale rango costituzionale quale in diritto alla salute;

Richiamate le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 vigenti dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, nonché l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 e ritenuto con particolare riferimento a quest'ultima, di integrare le precedenti ordinanze adottate in materia, con ulteriori misure a specificazione e concreta attuazione di quelle regionali;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, con riguardo alla peculiare destinazione naturale del territorio all'attività del passeggio (attività motoria) o di permanenza all'aperto dovuta alla fruibilità di itinerari turistici, sentieri campestri, passeggiate su strade arginali e percorsi ciclopedonali, incentivata dai favorevoli fattori climatici della stagione in corso;

Ritenuto che tale contesto, in considerazione della necessità di garantire un'efficace azione di prevenzione e contrasto all'evolversi della situazione epidemiologica, impone la conferma, fino a cessata emergenza, di tutte le misure di contenimento e gestione sin qui adottate per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio alla salute della collettività locale;

Considerato che, nonostante le misure di prevenzione di carattere generale adottate che impongono la permanenza dei cittadini all'interno delle proprie abitazioni evitando spostamenti non motivati, si sono riscontrate nel corso del servizio di monitoraggio e controllo della Polizia Locale, presenze di utenti inosservanti delle predette disposizioni, con notevole rischio di contagio della popolazione a causa del formarsi di assembramenti non consentiti;

Riconosciuto pertanto il permanere delle condizioni che hanno motivato **l'emissione dell'ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020**, e verificato il sussistere della necessità volta a prevenire situazioni di assembramento ampiamenti prevedibili nei luoghi sopraccitati, a tali da giustificare l'emissione della presente ordinanza, prevedendo misure urgenti aggiuntive da applicare per il contenimento dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto quindi opportuno, ribadire, rafforzare e integrare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore e in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, le limitazioni in precedenza disposte, al fine di ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla violazione di precetti a tutela del bene salute pubblica fino a imporre il divieto di spostamenti non consentiti e non adeguatamente giustificati all'interno del territorio;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il recente Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 27 del 07 aprile 2020;

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

O R D I N A

Di confermare tutto quanto disposto nell'Ordinanza sindacale n. 27 del 07.04.2020 con la precisazione che il limite territoriale dei 200 m di cui al punto 2, è sostituito con la locuzione "in prossimità della propria abitazione";

I N F O R M A

- gli obblighi sopra specificati, **entrano in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con validità fino a cessata emergenza** e con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda dell'andamento epidemiologico del COVID -19 ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.

A V V E R T E

- per quanto non espressamente stabilito con la presente ordinanza, restano confermate le ulteriori specifiche disposizioni di cui al D.L. 25 marzo 2020, n. 19, al DPCM 10.04.2020, all'Ordinanza n. 40 del 13.04.2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto nonché alla precedente Ordinanza Sindacale n. 27 del 07.04.2020;

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 400,00 ad euro 3.000,00** ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con pagamento in misura ridotta determinato **in euro 400,00** e che le somme per le sanzioni accertate introitate **dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese** saranno destinate per far fronte alle esigenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica in atto;

D I S P O N E

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Dà mandato alla Polizia Locale della Federazione e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

I N F O R M A

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; - in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Padova
- Presidenza Regione Veneto per le attività Necessarie al contenimento della diffusione del Covid19;
- Alla Questura di Padova;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Camposampiero;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Polizia Locale Federazione Camposampierese
- Al Coordinatore Distretto di Protezione Civile Federazione Camposampierese

IL SINDACO
MACCARRONE KATIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.